



COMUNE DI ALDENO

Piazza C. Battisti n. 5
38060 ALDENO - Trento

Tel. 0461 – 842523 / 842711

www.comune.aldeno.tn.it

e-mail anagrafe@comune.aldeno.tn.it

e-mail PEC: aldeno@postemailcertificata.it

P.I. 00379660228 - C.F. 80013230224



Assenso per il rilascio della carta di identità valida per espatrio di minore e per l'indicazione dei nomi dei genitori sulla carta d'identità

All'Ufficio Anagrafe
del Comune di ALDENO (TN)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente a _____ in via _____ n. _____

cell. _____ mail _____

in qualità di genitore esercente la potestà sul _____ minore:

..... nat__ a

il residente a in via n.

nel richiedere il rilascio della carta di identità per il figlio/a

DICHIARA

- di dare il proprio assenso affinché al medesimo venga rilasciato tale documento valido per l'espatrio;
- che non gli è stata rilasciata, negli ultimi 3/5 anni altra carta di identità da Comuni dove ha risieduto in precedenza;
- che la fotografia allegata riproduce le fattezze del suddetto minore;
- che il minore non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all'art. 3, lettere b), d), e), g), della legge 21 novembre 1967, n. 1185

CHIEDE

☐ che compaia

☐ che non compaia

il nome dei genitori sulla carta di identità del figlio/a minore di 14 anni

Aldeno, li _____

Firma del richiedente _____

Connotati del minore:

statura _____

Ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax o posta elettronica certificata.

INFORMATIVA PRIVACY

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dall'Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione nei soli casi previsti dalla legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Aldeno (TN) (e-mail segreteria@comune.aldeno.tn.it / sito internet www.comune.aldeno.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). L'informativa completa è a disposizione presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.comune.aldeno.tn.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-funzionamento-interno/Informativa-trattamento-dati-Ufficio-Anagrafe-Stato-Civile-Elettorale>

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185

Non possono ottenere il passaporto:

[...]

b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;

[...]

d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Art. 3-bis della legge 21 novembre 1967, n. 1185

1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa dell'Unione europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni.

2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.

3. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa anche alla questura nel cui territorio di competenza ha sede il tribunale di cui al comma 2.